

Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?

La vittima di un reato ha il diritto di chiedere un risarcimento per le sofferenze subite o per il danno subito ai suoi diritti protetti ai sensi del diritto penale. Per presentare una tale domanda la vittima può dichiarare di volersi costituire parte civile nel contesto del procedimento penale. Tramite tale dichiarazione (per la partecipazione al procedimento penale in veste di parte civile) la vittima si costituisce parte civile nell'ambito del procedimento penale. Se, in una fase successiva, il pubblico ministero lascia cadere le accuse, la parte civile può continuare a portare avanti il procedimento nel contesto di quella che è nota come una *Subsidiaranklage* ("azione penale sussidiaria").

A seconda dello stato del procedimento, la dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata alla *Kriminalpolizei* (polizia giudiziaria), al pubblico ministero o all'organo giurisdizionale, tanto verbalmente quanto per iscritto. Non vi sono prescrizioni in merito alla forma che deve assumere tale dichiarazione (**articolo 67, terzo comma, del *Strafprozessordnung* (codice di procedura penale), StPO**).

In alternativa, le vittime possono presentare domanda di risarcimento nel contesto di un procedimento civile.

In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?

La dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata fino al completamento dell'assunzione delle prove nel contesto dell'udienza principale. Dato che determinati diritti di partecipazione, che vanno al di là di quelli goduti dalla vittima in quanto tale, sono legati a tale dichiarazione nel contesto di procedimenti penali (ad esempio il diritto di chiedere l'assunzione di prove o citazioni per l'udienza principale), può essere ragionevole presentare la dichiarazione di costituzione di parte civile già nelle prime fasi del procedimento.

Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi?)

Le domande devono essere giustificate nella dichiarazione di partecipazione al procedimento penale in veste di parte civile. Entro la conclusione dell'assunzione delle prove in occasione dell'udienza principale occorre fornire una stima concreta dell'importo richiesto. Tuttavia, è possibile richiedere il risarcimento soltanto di una parte dei danni.

Esiste un modulo specifico per queste domande?

Non esiste un modulo specifico per la dichiarazione di partecipazione al procedimento penale in veste di parte civile. Non esistono prescrizioni per la forma che tale dichiarazione deve assumere. I moduli esistenti per la raccolta delle dichiarazioni dei testimoni contengono una domanda che chiede se la persona desidera partecipare al procedimento penale in veste di parte civile. È sufficiente che la persona risponda di sì a tale domanda e fornisca una breve spiegazione affinché essa possa costituirsi parte civile nel contesto di tale procedimento.

Di quali prove ho bisogno a sostegno della mia richiesta?

Le prove dovrebbero essere presentate preferibilmente nel momento in cui si denuncia il reato oppure durante l'interrogatorio da parte della polizia giudiziaria. Le prove vanno presentate (al più tardi) nel momento in cui si tiene l'udienza. Le prove comprendono:

foto;
diagnosi mediche;
ricevute o fatture;
preventivi ecc.

Vi sono spese di giustizia o altri costi collegati alla mia richiesta?

Solitamente le parti civili non sostengono alcun costo derivante dalla partecipazione al procedimento penale (eccetto il costo di coloro che hanno scelto come rappresentanti). Dette parti sostengono costi soltanto se forniscono consapevolmente dichiarazioni false che avviano un procedimento penale oppure se l'imputato viene assolto in caso di "azione penale sussidiaria".

Posso ottenere assistenza legale (la consulenza di un avvocato) prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?

Le parti civili non sono tenute a ricorrere ai servizi di un avvocato per partecipare a un procedimento penale. Talune vittime, in particolare quelle che potrebbero essere state esposte a violenza o minacce pericolose oppure la cui integrità sessuale o capacità di prendere decisioni in relazione alla propria sessualità sono state compromesse in ragione del reato subito, possono richiedere sostegno durante il procedimento giudiziario (consulenza legale e rappresentanza da parte di un avvocato) qualora ciò sia necessario per tutelare i loro diritti procedurali, tenendo il più possibile conto del loro coinvolgimento personale (articolo 66, secondo comma, StPO). Tale sostegno è fornito gratuitamente alle vittime.

In caso di effettiva indigenza, anche altre vittime possono chiedere l'assistenza di un avvocato secondo quanto previsto dal sistema del gratuito patrocinio qualora ciò sia necessario per l'amministrazione della giustizia, in particolare per l'esercizio del diritto di evitare un successivo procedimento civile (articolo 67, settimo comma, StPO).

Nel contesto di procedimenti penali in Austria, ciò si applica anche alle persone che vivono all'estero e a quelle che non hanno la cittadinanza austriaca.

In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?

La dichiarazione di costituzione di parte civile sarà respinta se è chiaramente ingiustificata, se viene presentata in ritardo o se non viene fornita una stima dell'importo del risarcimento o dei danni entro i termini fissati (articolo 67, quarto comma, StPO). Fino alla presentazione dei capi d'accusa dinanzi a un organo giurisdizionale, spetta al pubblico ministero decidere se respingere tale dichiarazione. In seguito a tale presentazione spetta invece all'organo giurisdizionale decidere (articolo 67, quinto comma, StPO).

Se l'udienza principale porta all'emissione di una sentenza, l'organo giurisdizionale deve altresì emettere una decisione in merito alle domande di diritto civile che sono state presentate. Se l'imputato viene assolto, la parte civile deve presentare la sua domanda dinanzi a un organo giurisdizionale civile, in quanto in tali casi la parte civile non può ottenere un risarcimento dei danni nel contesto del procedimento penale. Se l'imputato viene dichiarato colpevole, i) la domanda può essere accolta (parzialmente o nella sua interezza) oppure ii) la parte richiedente può essere invitata a presentare le sue domande a un organo giurisdizionale civile. Un procedimento civile si rende necessario, nonostante un verdetto di colpevolezza, nel caso in cui le domande di diritto civile

siano ritenute ingiustificate in seguito a un'indagine approfondita dei fatti sui quali si basa la decisione oppure se l'esito del procedimento penale non consente una valutazione anche parziale della domanda civile, a meno che un processo di assunzione di prove che non ritardi significativamente la decisione in relazione alla colpevolezza e alla condanna dell'imputato consenta di approfondire ulteriormente le basi sulle quali si fonda la decisione. Le domande di diritto civile non possono essere rigettate nel contesto del procedimento penale, ossia la parte civile può comunque presentare le sue domande dinanzi a un organo giurisdizionale civile.

Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?

Se la dichiarazione viene respinta dal pubblico ministero, è possibile presentare un ricorso per violazione di diritti (articolo 106 StPO). Se la dichiarazione viene respinta dall'organo giurisdizionale, è possibile presentare una denuncia (articolo 87, primo comma, StPO).

La parte civile può (ma soltanto in determinati casi) presentare un ricorso per nullità oppure impugnare il deferimento all'organo giurisdizionale civile per assoluzione dell'imputato. Se viene deferita all'organo giurisdizionale civile nonostante l'imputato sia stato condannato, la parte civile può presentare un ricorso sulla base di domande ai sensi del diritto civile.

Al di fuori del procedimento penale, le domande di natura civile possono essere sempre depositate presso gli organi giurisdizionali civili.

Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?

Conformemente alla prima frase dell'articolo 1 del *Exekutionsordnung* (regolamento sull'esecuzione, EO), le conclusioni giuridicamente vincolanti cui giungono gli organi giurisdizionali penali in relazione a domande ai sensi del diritto civile costituiscono una violazione dell'esecuzione ai sensi dell'EO. Ciascun procedimento di esecuzione richiede un atto di esecuzione valido. L'esecuzione deve essere richiesta tramite il *Bezirksgericht* (tribunale distrettuale) competente. L'esecuzione sarà concessa in caso di soddisfacimento di tutti i requisiti. L'azione di esecuzione (ad esempio la vendita di beni mobili, il trasferimento di crediti al creditore che effettua l'esecuzione o la vendita forzata di beni al pubblico incanto) viene avviata su istanza del richiedente.

I moduli per il procedimento di esecuzione sono accessibili tramite il seguente [collegamento ipertestuale](#) al sito web del ministero della Giustizia austriaco. In seguito all'approvazione dell'azione di esecuzione, di norma il procedimento di esecuzione è gestito da un giudice o un ufficiale giudiziario. L'azione di esecuzione viene attuata da ufficiali giudiziari che in Austria sono funzionari dell'organo giurisdizionale. Il creditore sarà invitato a presentare ulteriori domande soltanto se l'organo giurisdizionale o l'ufficiale giudiziario non sarà in grado di portare avanti il procedimento in assenza delle stesse o se lo stesso comporta dei costi.

L'esecuzione viene attuata fino a quando non risulta conclusa o terminata con successo, ad esempio, perché il debitore ha pagato il suo debito al creditore durante il procedimento.

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.